

Sentenza n. 42588 ud. 12.10.2005 – deposito del 24.11.2005  
Corte Suprema di Cassazione sezione seconda penale.

Indagini Preliminari – Investigazioni Difensive – Accesso Ai Luoghi Privati O Non Aperti Al Pubblico – Rilascio Di Documentazione Conservata Presso I Privati – Possibilità – Esclusione

In tema di indagini difensive, la possibilità di accesso a luoghi privati o non aperta al pubblico ai sensi dell'art. 391 septies cod. proc. pen., prevede per il difensore soltanto la possibilità di ispezione dei luoghi, ma non i poteri di perquisizione; ne consegue che non è consentita l'acquisizione di documenti, espressamente disciplinata dall'art. 391 quater cod. proc. pen., solo con riferimento alla Pubblica Amministrazione (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha sottolineato come i poteri derivanti dall'art 391 septies vadano letti insieme alla disciplina prevista dall'art. 391 sexies cod. proc. pen., che regola l'accesso ai luoghi, e che consente di procedere esclusivamente alla descrizione dei luoghi medesimi o delle cose e di eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, redigendo apposito verbale, ed all'art. 391 quater cod. proc. pen. che si riferisce esclusivamente alla richiesta di documentazione alla Pubblica Amministrazione).

**Sentenza n. 42588/2005**  
Corte Suprema di Cassazione  
Sezione Seconda Penale  
Presidente F. Morelli, Relatore P.A. Sirena

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto del 25 ottobre 2005, il Tribunale di Firenze autorizzò, tra l'altro, il difensore di G.M. ad accedere nei locali della Cassa di Risparmio di Firenze al fine di prendere visione di alcuni documenti. Contro tale provvedimento propose alcune censure l'istituto bancario suddetto e – a seguito di queste – il Tribunale convocò le parti in camera di consiglio, ex articolo 127 c.p.p.

Tenutasi l'udienza, con provvedimento del 15 novembre 2004, il Tribunale revocò il menzionato decreto del 25 ottobre, nella parte in cui autorizzava il difensore a prendere visione dei documenti. Avverso tale provvedimento di revoca ricorre per cassazione il difensore dello G. deducendo:

a) violazione dell'art. 127 c.p.p.

Il ricorrente si duole anzitutto che il Tribunale abbia pronunciato il provvedimento impugnato a seguito di udienza camerale, sebbene il decreto di rettificare fosse stata emesso *de plano*. Contesta poi la facoltà di revoca del decreto.

La prima censura è manifestamente infondata perché l'adozione di un provvedimento a seguito di una udienza camerale, anche quando questa non è imposta dalla legge, costituisce un rafforzamento della tutela delle istanze difensive del quale la parte non ha legittimo interesse a dolersi, e non determina, per il principio di tassatività di cui all'art. 177 c.p.p., una nullità eccezionale con l'impugnazione.

Ma anche la seconda censura è affetta dallo stesso vizio: infatti – come rilevato il Procuratore generale presso questa Corte – al Tribunale competono poteri di intervento ordinatorio nelle indagini difensive, che implicano la necessità di modifiche e aggiustamenti, sempre possibili nel corso dell'esecuzione delle indagini medesime; e ciò in quanto la legge 7 dicembre 2000, numero 397, nel disciplinare la nuova delicata materia, ha riconosciuto alla parte poteri anche invasivi della sfera privata, ma ha garantito il bilanciamento degli interessi costituzionalmente garantiti della effettività della difesa e della salvaguardia dei diritti fondamentali, richiedendo la mediazione dell'autorità giudiziaria nella concessione delle autorizzazioni.

b) Violazione dell'articolo 391 septies c.p.p.

Il ricorrente contesta nel merito la legittimità del provvedimento adottato dal Tribunale, sostenendo che la legge riconosce alla parte la possibilità di richiedere l'accesso e il rilascio anche di

documentazione conservata presso i privati e non solo presso le pubbliche amministrazioni, dovendosi interpretare l'articolo 391 septies c.p.p. nel senso che al potere ispettivo consegue in ogni caso quello di esaminare eventuale documentazione e di ottenerne il rilascio di copia.

La doglianza è infondata.

E infatti, l'articolo 391 septies c.p.p. regola esclusivamente l'accesso del difensore ai luoghi privati o non aperti al pubblico, ed è del tutto escluso che esso consenta l'acquisizione documentale; quest'ultima, infatti, è espressamente disciplinata – ma solo con riferimento alla pubblica amministrazione – dall'articolo 391 quater c.p.p., il quale ha mutuato il modello comportamentale previsto dall'articolo 256 c.p.p., che impone l'immediata consegna all'autorità giudiziaria che ne faccia richiesta, degli atti e dei documenti custoditi dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 c.p.p.

Ma che il menzionato articolo 391 septies c.p.p. si limiti ad estendere al difensore i poteri di ispezione, e non quelli di perquisizione lo si ricava con assoluta certezza non solo dalla lettera della legge, ma anche dalle seguenti considerazioni:

- 1) la norma in esame deve essere letta insieme a quella del precedente articolo 391 sexies c.p.p., che regola l'accesso ai luoghi; e quest'ultima disposizione di legge consente al difensore, al sostituto e agli ausiliari indicati nell'articolo 391 bis c.p.p. soltanto di procedere alla descrizione dei luoghi o delle cose e di eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, redigendo apposito verbale.

E' perciò escluso che le suddette disposizioni possano essere utilizzate per ricercare documenti e per richiederne copia, attività questa riservata alle perquisizioni e ai sequestri.

- 2) L'accesso alla documentazione da altri detenuta è regolato espressamente dall'articolo 391 quater c.p.p., che si riferisce – come si è cennato – solo ai documenti in possesso della pubblica amministrazione.

Quest'ultima, d'altro canto, a prescindere dalla norma del codice di procedura penale in esame, ha l'obbligo di consentire l'accesso dei privati ai documenti in suo possesso, purchè i richiedenti provino di avere un interesse personale e concreto a prenderne visione e a estrarne copia. Mentre nessun obbligo del genere è stato stabilito dalla legge a carico dei singoli soggetti privati, detentori di documentazione che potrebbe interessare terzi.

Conseguentemente, il legislatore ha distinto le due ipotesi, consentendo che il difensore – al fine di superare alcuni difficoltà esistenti nella normativa sull'accesso – possa immediatamente richiedere alla pubblica amministrazione i documenti che questa possiede; e negando invece che siffatta facoltà spetti al difensore nei confronti di un soggetto privato, rispetto ai documenti da quest'ultimo posseduti.

- 3) Adottando la soluzione giuridica prospettata dal ricorrente, si finirebbe con il sovvertire i principi che presidono al sequestro penale: infatti, la stessa autorità giudiziaria incontra alcuni limiti nell'esecuzione di un provvedimento di coercizione reale (pertinenza della cosa da sequestrare con il reato o con la prova di esso, necessità di allegare agli atti in ogni caso il documento sequestrato, possibilità per il terzo di impugnare il provvedimento di sequestro); mentre nessuno di questi limiti sarebbe concretamente operativo nei confronti del difensore, se l'articolo 391 septies c.p.p. gli attribuisce un potere di perquisizione tanto esteso da consentirgli la ricerca e l'estrazione di copia dei documenti posseduti dai privati.

Dunque è corretta la tesi giuridica sostenuta nel provvedimento impugnato, in ordine alla quale – pur in assenza di precedenti giurisprudenziali – ha avuto modo di pronunciarsi la dottrina.

Peraltro, tutti i commentatori della norma in esame hanno rilevato – alcuni criticandolo e altri condividendolo – il mancato riferimento alla facoltà di accesso alla documentazione detenuta dai privati; e hanno giustamente affermato che l'unico rimedio esperibile, nell'ipotesi di rifiuto del privato di esibire documenti, sia il ricorso alla richiesta di sequestro di ex articolo 368 c.p.p. o la formulazione di istanze ex articolo 367 c.p.p., disposizioni queste cui fa rinvio lo stesso articolo 391 quater, comma 3, in caso di rifiuto di esibizione da parte della pubblica amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.  
Così deliberato in camera di consiglio, il 12 ottobre 2005.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE  
P.A. Sirena

IL PRESIDENTE  
F. Morelli

Depositato in cancelleria il 24 nov. 2005

Fonte: Corte Suprema di Cassazione